

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131

(GU n. 099 SUPPL.ORD. del 30/04/1986)

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA IMPOSTA DI REGISTRO.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della costituzione;

Visto l' art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ;

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge n. 825 del 1971;

Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dello interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, vistato dal proponente. il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1986

Cossiga

Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visentini, Ministro delle Finanze

Goria, Ministro del Tesoro

Romita, Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Scalfaro, Ministro dell'Interno

Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli

Registrato alla Corte dei Conti, addì 29 aprile 1986

atti di governo, registro n. 60, foglio n. 22.

Titolo i disposizioni generali

Art. 1. Oggetto dell'imposta

1 . L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

Art. 2. Atti soggetti a registrazione

1 . sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello stato;

b) i contratti verbali indicati nel comma primo dell' art. 3 ;

c) le operazioni delle società ed enti esteri indicati nell' art. 4 ;

d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.

art. 3. contratti verbali

1 . sono soggetti a registrazione i contratti verbali:

a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;

b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

2 . per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell' art. 22 .

art. 4. operazioni di società ed enti esteri

1 . sono soggetti a registrazione:

a) l'istituzione nel territorio dello stato della sede dell'amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti allo estero;

b) l'istituzione nel territorio dello stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno stato non facente parte della comunità economica europea;

c) il trasferimento nel territorio dello stato, da uno stato non facente parte della comunità economica europea, della sede della amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella della amministrazione non si trovi in uno stato della comunità economica europea;

d) il trasferimento nel territorio dello stato, da altro stato della comunità economica europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), semprechè non sia stata assolta nello stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva della comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335;

e) il trasferimento nel territorio dello stato, da altro stato della comunità europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione di uno stato non facente parte della comunità economica europea, semprechè non sia stata assolta nello stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);

f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione né quella legale in uno stato della comunità economica europea, semprechè, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro stato della comunità economica europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);

g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione né quella legale in uno stato della comunità economica europea;

h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello stato dell'oggetto principale

della impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno stato facente parte della comunità economica europea ovvero che in tale stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).

art. 5. registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso

1 . sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

2 . le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell' art. 7 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'art. 10, numero 8), del decreto medesimo.

art. 6. caso d'uso

1 . si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esecuzione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

art. 7. atti non soggetti a registrazione

1 . per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. la disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5 e 11 della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

art. 8. registrazione volontaria

1 . chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

titolo ii registrazione degli atti

Art. 9 ufficio competente

1 . competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell' art. 10 .

2 . la registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.

Art. 10 soggetti obbligati a richiedere la registrazione

1 . sono obbligati a richiedere la registrazione:

a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati allo estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all' art. 4 ;

b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;

c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nello esercizio delle loro funzioni;

d) gli impiegati della amministrazione finanziaria e gli appartenenti al corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell' art. 15 .

Art. 11. richiesta di registrazione degli atti scritti

1 . la richiesta di registrazione degli atti scritti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del ministro delle finanze.

2 . per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell' art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. i funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dell'atto. per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.

3 . chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma secondo deve presentare allo ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. se dell'atto siano stati formati più originali, il richiedente può presentarne anche più di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma quarto dell' art. 16 .

4 . i soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell' art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso articolo.

5 . agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. in mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.

6 . la disposizione del comma quinto non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello stato nei quali è ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.

7 . la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

Art. 12. richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri

1 . la registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all' art. 17 , presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso. la denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalità e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

2 . per le operazioni di cui all' art. 4 , quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della società o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente.

3 . ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualità di atto.

Art. 13. termini per la richiesta di registrazione

1 . la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.

2 . per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dallo inizio della loro esecuzione.

3 . per i provvedimenti e gli atti di cui alla lettera c) dell' art. 10 , diversi dai decreti di trasferimento emessi nei procedimenti esecutivi e dagli atti ricevuti dai cancellieri e segretari, la registrazione deve essere richiesta entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato.

4 . nei casi di cui al comma secondo dell' art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello stato, o dalle altre operazioni di cui all' art. 4 .

Art. 14. termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione

1 . per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all' art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma secondo, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto è divenuto altrimenti eseguibile.

2 . agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3 . allo atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma secondo.

Art. 15. registrazione d'ufficio

1 . in mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell' art. 10 la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:

a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvenivano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili;

b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando la amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi;

c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell' art. 3 e per le operazioni di cui all' art. 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;

d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dello esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti;

e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali è intervenuta la decadenza di cui all' art. 76 , comma primo, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell' art. 6 , quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.

2 . nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della lettera d) del comma primo è ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.

Art. 16. esecuzione della registrazione

1 . salvo quanto disposto nell' art. 17 , la registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta.

2 . l'ufficio può differire la liquidazione dell'imposta per non più di tre giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.

3 . la registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalità relative all'esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro di grazia e giustizia.

4 . l'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.

5 . quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell' art. 27 deve esserne fatta espressa menzione.

6 . eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. per le scritture private presentate in un unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme. se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma quarto.

7 . le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi volumi rilegati.

Art. 17. cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili

1 . l'imposta dovuta sulle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite di contratti di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello stato, regolarmente registrati, è liquidata dalle stesse parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo in un conto corrente postale intestato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto. il termine predetto decorre dalla data in cui hanno effetto la cessione, la risoluzione o la proroga.

2 . la disposizione del comma primo si applica anche nelle ipotesi di cui all' art. 36 ,commi primo e quarto, qualora si riferiscano a contratti, già registrati, di locazione o affitto di beni immobili esistenti nello stato.

3 . con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro delle poste e telecomunicazioni, sono stabiliti i numeri del conto corrente postale di cui al comma primo ed è approvato lo speciale modello di versamento sul quale devono essere indicati il nome del richiedente, la natura dell'atto, le parti tra le quali questo è stato posto in essere, gli estremi di registrazione del contratto ceduto, risolto o prorogato. l'apposizione da parte dell'ufficio postale del bollo a data e la conservazione presso l'ufficio del registro della parte del modello ad esso riservata costituiscono registrazione agli effetti del presente testo unico.

4 . per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta è dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno o frazione di esso. l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, comprese le annualità conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere liquidata e versata secondo le modalità del presente articolo entro venti giorni dall'inizio dell'annualità.

Art. 18. effetti della registrazione

1 . la registrazione, eseguita ai sensi dell' art. 16 , attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell' art. 2704 del codice civile .

2 . l'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell' art. 16 ed i modelli di cui all' art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti.

3 . su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento.

Art. 19. denuncia di eventi successivi alla registrazione

1 . l'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

2 . il termine di cui al comma primo è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

3 . per gli aumenti di capitale di cui al comma sesto dell' art. 27 la denuncia deve essere presentata, per le quantità sottoscritte fino al decorso di un trimestre dalla delibera, entro venti giorni successivi alla scadenza del trimestre ed entro venti giorni dal decorso di ogni successivo trimestre per quelle sottoscritte successivamente. per le delibere soggette ad omologazione la disposizione si applica con riferimento alla data della notizia del provvedimento di omologazione anziché a quella della delibera. in caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni la

denuncia deve essere presentata, per le quantità convertite in ciascun trimestre del periodo o dei periodi di convertibilità, entro venti giorni dal decorso del trimestre; per le obbligazioni convertibili in azioni di altra società la denuncia deve essere presentata da questa.

titolo iii applicazione dell'imposta

Art. 20. interpretazione degli atti

1 . l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Art. 21. atti che contengono più disposizioni

1 . se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

2 . se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.

3 . non sono soggetti ad imposta gli accolti di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.

Art. 22. enunciazione di atti non registrati

1 . se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all' art. 69 .

2 . l'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.

3 . se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termini fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell' art. 37 , l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

art. 23. disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise

1 . se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.

2 . la disposizione del comma primo non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.

3 . le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.

4 . nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.

art. 24. presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze

1 . nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti allo acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.

2 . quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprietà dello acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dello immobile diminuita dell'ammontare della imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

art. 25. atti a titolo oneroso e gratuito

1 . un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.

art. 26. presunzione di liberalità

1 . i trasferimenti immobiliari, escluse le permutate aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni, con esclusione della prova contraria, se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti.

2 . le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma primo. in mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta può essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.

3 . la presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.

4 . la presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al comma primo, vale anche per le sentenze che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario.

art. 27. atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione

1 . gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.

2 . quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dello atto e quella pagata in sede di registrazione.

3 . non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti della mera volontà dell'acquirente o del creditore.

4 . gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.

5 . gli atti indicati nell' art. 14 , quando intervenga l'approvazione o la omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti alla imposta nella misura indicata nella tariffa. tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dello atto.

6 . gli aumenti di capitale a pagamento di società per azioni, in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione ovvero, in caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, alla condizione sospensiva della conversione.

art. 28. risoluzione del contratto

1 . la risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dallo art. 6 o quella prevista dall' art. 9 della parte prima della tariffa.

2 . in ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.

art. 29. transazione

1 . per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.

art. 30. ratifica, convalida o conferma

1 . la ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell' art. 22 .

2 . quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.

3 . quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta l'imposta per l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.

4 . il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel comma terzo si applica anche quando è pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.

art. 31. cessione del contratto

1 . la cessione del contratto è soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto.

2 . per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

art. 32. dichiarazione di nomina

1 . la dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato, è soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non è dovuta alcuna imposta. in ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva o è fatta a favore di altro partecipante alla gara, è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.

art. 33. mandato irrevocabile e atto di surrogazione

1 . il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto è soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale è stato conferito.

2 . l'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, è soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.

art. 34. divisioni

1 . la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. la massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.

2 . i conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorchè attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.

3 . quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell' art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.

4 . agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

art. 35. contratti a prezzo indeterminato

1 . se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell' art. 19 .

2 . gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392 , non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualità del contratto nel corso della quale si verificano.

3 . se nel contratto è prevista la possibilità che il corrispettivo vari tra un minimo e un

massimo, il valore da dichiarare a norma del comma primo non può essere inferiore al minimo.

art. 36. contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato.

1 . per i contratti a tempo indeterminato l'imposta è applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell' art. 19 , una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.

2 . se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell' art. 46 .

3 . per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.

4 . per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta è applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.

art. 37. atti della autorità giudiziaria

1 . gli atti della autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello stato.

2 . il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell' art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

art. 38. irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto

1 . la nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dallo obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.

2 . l'imposta assolta a norma del comma primo deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

art. 39. atti soggetti a registrazione in caso d'uso

1 . per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.

art. 40. atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

1 . per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell' art. 7 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe,esenti ai sensi dell'art. 10, numero 8), dello stesso decreto.

2 . per le operazioni indicate nello art. 11 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

art. 41. liquidazione dell'imposta

1 . l'imposta,quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall'ufficio mediante la applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire 10 mila, per difetto se la frazione non è superiore a lire 5 mila e per eccesso se superiore.

2 . l'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa.

art. 42 imposta principale, suppletiva e complementare

1 . è principale l'imposta applicata al momento della registrazione; è suppletiva l'imposta applicata successivamente, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare la imposta applicata in ogni altro caso.

2 . l'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assoluta all'atto della registrazione è riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.

titolo iv determinazione della base imponibile

art. 43. base imponibile

1 . la base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:

a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali del valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;

b) per le permuta, salvo il disposto del comma secondo dell' art. 40 , dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta;

c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma secondo dell'art. 40;

d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;

e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;

f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;

g) per i contratti di associazione in partecipazione, dal valore dei beni apportati dall'associato;

h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;

i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.

2 . i debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.

3 . i prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, semprechè le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.

4 . le disposizioni del comma primo valgono anche per gli atti dell'autorità giudiziaria, di cui allo art. 37 , relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.

art. 44. espropriazione forzata e trasferimenti coattivi

1 . per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall' art. 587 del codice di procedura civile , della parte già assoggettata all'imposta.

2 . per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dello indennizzo. in caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo.

art. 45. concessioni e atti con amministrazioni dello stato

1 . per gli atti concernenti le concessioni di cui all'art. 5 della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.

art. 46. rendite e pensioni

1 . per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile è costituita dal valore della pensione.

2 . il valore della rendita o pensione è costituito:

a) dal ventuplo dell'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;

b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;

c) dallo ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione

vitalizia.

3 . il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma della lettera c) del comma secondo tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari. se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore è determinato tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.

4 . la rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma secondo, ma il suo valore non può superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

5 . le disposizioni dei commi terzo e quarto si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario.

art. 47. enfiteusi

1 . per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.

2 . per la affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta.

3 . il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. il valore del diritto dell'enfiteuta è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione.

art. 48. valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

1 . per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46 , assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.

art. 49. crediti

1 . per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

art. 50. atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole

1 . per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, comprese le cooperative, la base imponibile è costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sopraprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o alla esecuzione dell'aumento. le spese e gli oneri sono calcolati forfettariamente nella misura del due per cento dell'ammontare complessivo del valore nominale e del sopraprezzo fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento per la parte dell'ammontare stesso che eccede lire 200 milioni, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.

2 . per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società diverse da

quelle indicate al comma primo ovvero di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, la base imponibile è costituita dall'ammontare degli apporti o dal valore degli stessi, al netto delle obbligazioni o degli oneri accollati alla società o ente e delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfettariamente nella misura del due per cento dell'ammontare o del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo. la disposizione si applica anche quando un ente già esistente assume come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

3 . se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base imponibile, per la parte relativa a tali conferimenti, è costituita dal valore dei beni, diritti o aziende conferiti al netto delle passività e oneri. sono considerati aziende anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa. se il conferimento di azienda o complesso aziendale è fatto ad una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, comprese le cooperative, il valore è quello risultante dalla relazione di stima di cui all' art. 2343 del codice civile .

4 . per le fusioni di società di ogni tipo la base imponibile è costituita dallo ammontare, risultante dalle situazioni patrimoniali di cui allo art. 2502 del codice civile , dei capitali e delle riserve delle società fuse o, se la fusione è eseguita mediante incorporazione, di quelle incorporate.

5 . nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e h) dell' art. 4 la base imponibile è costituita dal valore del patrimonio netto appartenente ai soggetti ivi indicati al momento della istituzione o del trasferimento della sede legale o amministrativa o dello oggetto principale dell'attività nel territorio dello stato. nei casi di cui alle lettere f) e g) dello stesso articolo la base imponibile è costituita dall'ammontare dei capitali messi a disposizione della sede secondaria.

art. 51. valore dei beni e dei diritti

1 . ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

2 . per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.

3 . per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma primo avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.

4 . per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma primo è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa. l'ufficio può tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

art. 52. rettifica del valore degli immobili e delle aziende

1 . l'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi terzo e quarto dell' art. 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede alla rettifica mediante apposito avviso di accertamento del maggior valore.

2 . l'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti e degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali è stato determinato.

3 . l'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.

4 . non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. la disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

5 . i moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del ministro delle finanze pubblicato nella gazzetta ufficiale. le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

art. 53. atti sprovvisti di indicazioni necessarie

1 . se l'atto non contiene la dichiarazione di valore né l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell' art. 52 nelle ipotesi previste nei commi terzo e quarto dell' art. 51 .

2 . se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui è eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita nell' art. 74 .

titolo v riscossione dell'imposta

art. 54. riscossione dell'imposta in sede di registrazione

1 . all'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del comma primo dell' art. 16 , ovvero, se la liquidazione è differita a norma del comma secondo dello stesso articolo, depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. della somma depositata viene rilasciata ricevuta.

2 . i funzionari indicati alla lettera c) dell' art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma primo limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.

3 . per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma quinto, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è

richiesta la registrazione.

4 . in mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell' art. 15 , lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio.

5 . quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.

art. 55. riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione

1 . il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento definitivo del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall' art. 19 , deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.

2 . il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.

3 . il pagamento delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.

4 . per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 , 28 marzo 1962, n. 147 , e 18 aprile 1978, n. 130 .

art. 56. riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio

1 . il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. in tal caso l'ufficio, se il contribuente ha proposto ricorso, procede alla riscossione della imposta corrispondente ad un terzo del valore accertato, di quella corrispondente ai due terzi del valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e dell'intera imposta dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; l'intendente di finanza, ove ricorrano gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione di primo grado. se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;

b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

2 . il pagamento delle imposte, di cui al comma primo, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

3 . le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.

4 . per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. lo stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. il privilegio

si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

art. 57. soggetti obbligati al pagamento

1 . oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

2 . la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3 . le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidamente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4 . l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

5 . per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6 . se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7 . nei contratti in cui è parte lo stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all' art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , semprechè non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello stato.

8 . negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo stato.

art. 58. surrogazione all'amministrazione

1 . i soggetti indicati nello art. 10 , lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti alla amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.

2 . l'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell' art. 642 del codice di procedura civile . non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.

art. 59. registrazione a debito

1 . si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello stato e le persone o

gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) gli atti formati nello interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

art. 60. modalità per la registrazione a debito

1 . la registrazione a debito si esegue a norma dell' art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato. per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

2 . nelle sentenze di cui alla lettera d) dell' art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

art. 61. recupero delle imposte prenotate a debito

1 . per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282 , sul gratuito patrocinio.

2 . i rappresentanti delle amministrazioni dello stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

titolo vi disposizioni varie

art. 62. nullità dei patti contrari alla legge

1 . i patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

art. 63. comunicazione di atti e notizie

1 . i soggetti di cui all' art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. i pubblici ufficiali, di cui all'art. 10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.

2 . le copie e gli estratti di cui al comma primo, attestati conformi all'originale, devono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine più breve.

3 . le disposizioni dei commi primo e secondo non si applicano ai testamenti.

art. 64. attestazione degli estremi di registrazione degli atti

1 . i pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.

art. 65. divieti relativi agli atti non registrati

1 . i pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.

2 . gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma secondo dell' art. 66 .

3 . gli impiegati di cui al comma secondo possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio del registro ai fini della registrazione d'ufficio.

4 . gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di società nell'anagrafe delle ditte o negli albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della società.

5 . rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere nei registri immobiliari.

6 . i divieti di cui ai commi primo e secondo non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, né per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale è emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio del registro, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere della pretura presso la quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività; in questo caso gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.

7 . gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella, devono essere inviati all'ufficio del registro, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.

art. 66. divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati

1 . i soggetti indicati nell' art. 10 , lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.

2 . la disposizione di cui al comma primo non si applica:

a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;

b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il

disposto del comma settimo dell' art. 65 ;

c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;

d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;

e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.

3 . nei casi di cui al comma secondo deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sullo estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dello uso.

art. 67. repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

1 . i soggetti indicati nell' art. 10 , lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

2 . gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. a margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.

3 . negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.

4 . i fogli dei repertori di cui ai commi primo, secondo e terzo devono essere numerati e vidimati dal pretore competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.

art. 68. controllo del repertorio

1 . i soggetti di cui allo art. 67 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.

2 . l'ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all' art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

3 . l'ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.

titolo vii sanzioni

art. 69. omissione o tardività della richiesta di registrazione o della presentazione della denuncia

1 . chi omette la richiesta di registrazione degli atti e la presentazione delle denunce previste dall' art. 19 è punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.

2 . la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto, con un minimo di lire 50 mila, se il ritardo non supera i trenta giorni.

art. 70. tardività del pagamento

1 . se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.

art. 71. insufficiente dichiarazione di valore

1 . se il valore dei beni o diritti di cui ai commi terzo e quarto dell' art. 51 definitivamente accertato, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la pena pecuniaria dalla metà a due volte l'imposta dovuta sulla differenza tra i due valori. per i beni e i diritti di cui al comma quarto dell' art. 52 la pena pecuniaria si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore definitivamente accertato.

2 . la pena pecuniaria è raddoppiata se il valore definitivamente accertato è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento è divenuto definitivo perché il contribuente non ha proposto ricorso o ha rinunciato al ricorso proposto prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.

art. 72. occultazione di corrispettivo

1 . salva l'applicazione dell' art. 71 , se in un atto o in una denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto, si applica la pena pecuniaria da quattro ad otto volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

art. 73. omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio

1 . i pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell' art. 67 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila. qualora non regolarizzino il repertorio entro il termine stabilito dall'amministrazione finanziaria possono essere sospesi dall'esercizio delle funzioni.

2 . il pubblico ufficiale, per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del comma primo dell' art. 68 , è punito con la pena pecuniaria indicata nel comma primo e, quando il ritardo superi i trenta giorni, può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni.

3 . il procuratore della repubblica, su rapporto dello ufficio del registro, chiede all'autorità competente l'applicazione della sospensione prevista nei commi primo e secondo.

art. 74. altre infrazioni

1 . chi presenta per la registrazione un atto soggetto a registrazione in termine fisso che non contiene l'indicazione della data è punito con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 500 mila.

2 . chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili che vi sono soggette ai sensi del comma quarto dell' art. 51 è punito con la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione.

3 . chi non ottempera alle richieste fatte dagli uffici del registro, ai sensi dell' art.63 , è punito con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila.

4 . ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente testo unico è punita, se non sia diversamente disposto, con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila.

art. 75. applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse

1 . l'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. se è dovuta anche l'imposta, la sanzione può essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso.

2 . nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.

3 . le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio.

titolo viii decadenza e prescrizione

art. 76. decadenza dell'azione della finanza

1 . l'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell' art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell' art. 15 , lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall' art. 19 .

2 . l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione:

a) dalla richiesta di registrazione se si tratta di imposta principale;

b) dalla data in cui l'accertamento di maggior valore è divenuto definitivo o è stata presentata la denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta complementare. nel caso di occultazione di corrispettivo, di cui all' art. 72 , il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;

c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta suppletiva.

3 . l'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma terzo dell' art. 52 .

4 . la soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

5 . l'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell' art. 6 .

art. 77. decadenza dell'azione del contribuente

1 . il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

2 . per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare. nei casi di cui alla lettera a) dell' art. 56 il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.

3 . la domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

4 . per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 , 28 marzo 1962, n. 147 , e 18 aprile 1978, n. 130 .

art. 78. prescrizione del diritto all'imposta

1 . il credito della amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

titolo ix disposizioni transitorie e finali

art. 79. applicazione delle norme modificative, correttive e integrative

1 . le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma quarto dell' art. 52 , hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. per l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.

2 . ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 52, comma quarto, per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente testo unico, per i quali alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della pena pecuniaria di cui all' art. 71 , adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di registrazione dell'atto relativamente agli atti registrati anteriormente all'1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della pubblicazione del presente testo unico. a tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del ministro delle finanze pubblicato nella gazzetta ufficiale. lo ufficio, previo accertamento della conformità dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e provvede a norma dell' art. 55 . per gli stessi atti e scritture i termini per l'accertamento di maggior valore aventi scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore del presente testo unico sono prorogati a sei mesi da questa.

3 . per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell' art. 12 del presente testo unico.

4 . l'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non è dovuta fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.

5 . la disposizione del comma quarto, prima parte, dell' art. 56 ha effetto dall'1 gennaio 1973.

art. 80. altre disposizioni

1 . la disposizione del comma terzo dell' art. 21 , relativa agli accolti di debiti e oneri, ha effetto dall'1 gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza o quello dell'azione del contribuente per il rimborso.

2 . l'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 , si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 . non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.

3 . rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni dello art. 77 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , e quella dell' art. 6 del decreto del presidente della repubblica 6 dicembre 1977, n. 914 .

art. 81. entrata in vigore

1 . il presente testo unico entra in vigore l'1 luglio 1986.

visto, il presidente del consiglio dei ministri
craxi

annesso a

tariffa parte prima atti soggetti a registrazione in termine fisso

art. 1.

1 . atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 8%
se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153: 15%
se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , semprechè l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione: 4%
se il trasferimento avviene a favore dello stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane: l. 50.000
se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi: l. 50.000
note:

i) per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini della applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dallo art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dallo uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. in caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della

maggiore imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma quarto dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.

ii) ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento la parte acquirente:

a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. l'agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di trento e di bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di trento e bolzano.

l'acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello stato sugli immobili stessi. l'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. in tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma quarto dell'art. 55 del testo unico. dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma secondo del testo unico.

art. 2.

1 . atti di cui al comma primo dell' art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7 : 3%
se il trasferimento avviene a favore dello stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane: l. 50.000

2 . contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1 e nel successivo art. 7: 1%

art. 3.

1 . atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7 : 1%

art. 4.

1 . atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:

1) con riferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all'art. 1

2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei

suddetti fabbricati o come loro pertinenze, semprechè i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche: 4%

3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa: 1%

4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su autoveicoli: le stesse imposte di cui al successivo art. 7

5) con conferimento di denaro, di beni mobili e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti: 1

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria: 1%
b) fusione tra società e analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società: 1%

c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe: l. 50.000

d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:

1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro: l. 50.000

2) in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui alla lett. a)
e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa: 1%

f) operazioni di società ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico: 1%
note:

i) per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto fatti dai soci, associati o partecipanti; in tal caso l'imposta si applica in base a denuncia di quelli fatti in ciascun trimestre da presentarsi dalla società o ente entro i primi venti giorni del mese successivo. la proprietà ed i diritti reali su immobili o beni mobili registrati si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

ii) in caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato.

iii) le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche agli atti che importano assunzione di attività commerciale o agricola come oggetto esclusivo o principale.

iv) gli atti di cui alle lettere a) e b) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di l. 50.000 se la società destinataria del conferimento o la società risultante dalla fusione o incorporante ha la sede legale o amministrativa in altro stato membro della comunità economica europea.

v) l'aliquota di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dalla apertura della successione. in ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorchè derivanti da comunioni ereditarie,

l'imposta si applica a norma dell'art. 22 del testo unico.

vi) per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella.

art. 5.

1 . locazioni e affitti di beni immobili:
a) quando hanno per oggetto fondi rustici: 0,50%
b) in ogni altro caso: 2%

2 . concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative: 2%

3 . concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative: 0,50%

4 . contratti di comodato di beni immobili: l. 50.000.

art. 6.

1 . cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge: 0,50%
nota:

le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo alla applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione della imposta fissa per quelle non contestuali.

art. 7.

1 . atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozette e trattrici agricole....l. 50.000

b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:

1) fino a 8 cv.....l. 50.000

2) da oltre 8 fino a 12 cv.....l. 60.000

3) da oltre 12 fino a 20 cv.....l. 70.000

4) da oltre 20 fino a 30 cv.....l. 90.000

5) da oltre 30 fino a 40 cv.....l. 110.000

6) oltre 40 cv.....l. 130.000

c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:

1) fino a 7 quintali... ..l. 66.000

2) da oltre 7 fino a 15 quintali.....l. 96.000

3) da oltre 15 fino a 30 quintali.....l. 108.000

4) da oltre 30 fino a 45 quintali.....l. 126.000

5) da oltre 45 fino a 60 quintali.....l. 150.000

6) da oltre 60 fino a 80 quintali.....l. 172.000

7) oltre 80 quintali.....l. 214.000

d) rimorchi di portata:

1) fino a 20 quintali.....l. 88.000

2) da oltre 20 fino a 50 quintali.....l. 118.000

3) oltre 50 quintali.....l. 150.000

e) rimorchi per trasporto di persone:

1) fino a 15 posti.....l. 76.000

2) da 16 a 25 posti.....l. 84.000

3) da 26 a 40 posti.....l. 100.000

4) oltre i 40 posti.....l. 120.000
note:

i) per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - semprechè non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta è ridotta ad un quarto. analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.

ii) non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità.

art. 8.

1 . atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su autoveicoli ovvero su altri beni e diritti.....le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.....3%

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.....1%

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.....l. 50.000

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto.....l. 50.000

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorchè recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni.....l. 50.000

g) di omologazione.....l. 50.000
note:

i) i decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell' art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.

ii) gli atti di cui alla lettera b) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dello art. 40 del testo unico.

art. 9.

1 . atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.....3%

art. 10.

1 . contratti preliminari di ogni specie.....l. 50.000
nota:

se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6 ; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti alla imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma secondo, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9 . in entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

art. 11.

1 . atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5 e 11; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa.....l. 50.000.

annesso b

tariffa parte seconda atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

art. 1.

1 . atti indicati:

a) negli articoli 2, comma primo, terzo, sesto, nono e decimo della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.....le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima

b) nell'art. 5, comma secondo, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto.....l. 50.000.

art. 2.

1 . scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 50.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'art. 4 della parte prima o di titoli indicati nell'art. 8 della tabella.....l. 50.000

2 . lodi arbitrali non dichiarati esecutivi.....le stesse imposte previste nell'art. 8 della parte prima.

art. 3.

1 . scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili.....l. 50.000

art. 4.

1 . scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili.....l. 50.000

art. 5.

1 . quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate.....0,50%.

art. 6.

1 . procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea.....l. 50.000.

art. 7.

1 . atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli indicati nell'art. 1 della parte prima...l. 50.000

art. 8.

1 . mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi: l. 50.000.

art. 9.

1 . libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accredito.....l. 50.000.

art. 10.

1 . contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette all'imposta sul valore aggiunto.....l. 50.000.

art. 11.

1 . atti formati all'estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell'art.2 del testo unico:

a) che se formati nello stato sarebbero soggetti all'imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del testo unico: l. 50.000

b) in ogni altro caso.....le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti formati nello stato.

visto, il presidente del consiglio dei ministri
craxi

annesso c

tabella atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione

art. 1.

1 . atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello stato, dalle regioni, provincie e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

art. 2.

1 . atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della corte costituzionale, del consiglio di stato, della corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali, delle commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

art. 3.

1 . atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:

a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;

b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.
nota:

ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non è assoggettato a tributo.

art. 4.

1 . atti di ultima volontà.

art. 5.

1 . atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

art. 6.

1 . atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

art. 7.

1 . contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori,

anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello stato.

art. 8.

1 . azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate.

2 . per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma primo si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.

art. 9.

1 . atti propri delle società ed enti di cui all'art. 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione; scritture private, anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 e ogni altra scrittura ad essi inerente.

nota:
dal contesto delle scritture private sopra indicate deve risultare che esse si riferiscono o sono inerenti a contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa.

art. 10.

1 . sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 ; atti, documenti e provvedimenti di cui all' art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

art. 11.

1 . cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno. visto, il presidente del consiglio dei ministri craxi

annesso d

prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5%.

età del beneficiario (anni compiuti) da 0 a 20 coefficiente 19

età del beneficiario (anni compiuti) da 21 a 30 coefficiente 18

età del beneficiario (anni compiuti) da 31 a 40 coefficiente 17

età del beneficiario (anni compiuti) da 41 a 45 coefficiente 16

età del beneficiario (anni compiuti) da 46 a 50 coefficiente 15

età del beneficiario (anni compiuti) da 51 a 53 coefficiente 14

età del beneficiario (anni compiuti) da 54 a 56 coefficiente 13

età del beneficiario (anni compiuti) da 57 a 60 coefficiente 12

età del beneficiario (anni compiuti) da 61 a 63 coefficiente 11

età del beneficiario (anni compiuti) da 64 a 66 coefficiente 10

età del beneficiario (anni compiuti) da 67 a 69 coefficiente 9

età del beneficiario (anni compiuti) da 70 a 72 coefficiente 8

età del beneficiario (anni compiuti) da 73 a 75 coefficiente 7

età del beneficiario (anni compiuti) da 76 a 78 coefficiente 6

età del beneficiario (anni compiuti) da 79 a 82 coefficiente 5

età del beneficiario (anni compiuti) da 83 a 86 coefficiente 4

età del beneficiario (anni compiuti) da 87 a 92 coefficiente 3

età del beneficiario (anni compiuti) da 93 a 99 coefficiente 2.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Craxi
